

Disciplina per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio universitario della Provincia di Palermo
Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 28.08.2014

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto del Consorzio Universitario della Provincia di Palermo;
VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12;
VISTO il D.P.Reg. n. 13 del 31 gennaio 2012;
VISTO il testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
RITENUTO di dover individuare i beni ed i servizi da acquisire ed i lavori da eseguirsi in economia, con i relativi limiti d'importo delle singole voci di spesa ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 comma 10 e comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

DECRETA

Art. 1

Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori da parte del Consorzio universitario.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

- 1) Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
- 2) Sono effettuati in amministrazione diretta le acquisizioni e i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con i materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati o con personale proprio.
- 3) Sono effettuati a cottimo fiduciario le acquisizioni e i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad operatori economici esterni all'Amministrazione.
- 4) Le forniture di beni e di servizi affidati in economia ad operatori economici sono ammessi dalla stazione appaltante per importi di cui al comma 9 dell'articolo 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, con esclusione dell'IVA.
- 5) L'esecuzione dei lavori affidati in economia ad operatori economici è ammessa dalla stazione appaltante per importi non superiori a € 200.000,00 con esclusione dell'IVA.

Art. 3

Tipologia e limiti di spesa di beni e servizi e lavori

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni, servizi e lavori con riguardo alle esigenze degli Uffici di cui all'art. 1, nei limiti degli importi sotto indicati al netto dell'I.V.A. :

- 1) spese per l'acquisto di mobili e arredi anche di particolare pregio storico-artistico, nonché complementi di arredo, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 2) spese per l'acquisto di fotocopiatrici, climatizzatori, macchine ed attrezzature varie comprese le opere di installazione e collocazione, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 3) spese per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature di ufficio, di laboratorio e di rilevamento tecnico scientifico anche di tipo informatico, nonché di programmi software e accessori informatici, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 4) spese connesse all'igiene, alla prevenzione, alla sicurezza, anche antincendio, ed agli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei luoghi di lavoro, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 5) spese per il mantenimento del verde e dei campi coltura e collezione del consorzio di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 6) spese per l'acquisto di beni di facile consumo anche di tipo informatico per il funzionamento degli Uffici; beni di facile consumo per il funzionamento dei laboratori, compresa vetreria, reagenti, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 7) spese per la riparazione, manutenzione e restauro di mobili e arredi anche di particolare pregio storico - artistico, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 8) spese per la manutenzione ed assistenza tecnica di macchine ed apparecchiature anche di tipo informatico e laboratoriale nonché spese per servizi informatici e impiantistica collegata, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 9) spese per uniformi e divise, tute ed indumenti protettivi di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 10) spese per l'acquisto di libri, stampe, opuscoli e simili, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione anche su supporto informatico, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia inerenti ai compiti d'istituto, spese per rilegature, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 11) spese per servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per servizi ausiliari e per la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 12) spese per traslochi e/o facchinaggio, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e trasporto di opere d'arte, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 13) spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi, convegni, fiere, seminari e manifestazioni indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 14) spese per servizi di manutenzione di impianti idrico - sanitari, elettrici, telefonici, di riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento ed antincendio, telesorveglianza, insonorizzazione, antintrusione e cablaggio anche provvisori, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 15) spese per servizi assicurativi, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 16) spese per servizi di noleggio o leasing di macchine, automezzi ed attrezzature, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 17) spese per la telefonia fissa e mobile, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 18) spese per acquisti di medaglie, targhe, crest ed altro materiale da utilizzare ai fini della rappresentanza, di importo inferiore a 100.000,00 euro;

- 19) spese per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni connesse, relativi agli ambiti tecnici, amministrativi, scientifici e culturali di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 20) spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia e all'estero, nonché le spese per ospitare i relatori, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 21) spese per servizi di noleggio, di tendoni, palchi e tribune ed attrezzature varie per manifestazioni e spettacoli di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 22) spese per la divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 23) spese per lavori di traduzione, interpretariato ed eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 24) spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica e materiali vari, di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 25) spese per servizi pubblicitari e comunicazione istituzionale, d'importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 26) spese per la promozione e pubblicazione, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 27) spese per l'acquisizione di servizi di raccolta differenziata e di smaltimento di rifiuti speciali, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 28) spese per l'acquisizione di servizi di smaltimento di rifiuti derivanti da coltivazioni d'importo inferiore a 100.000,00 euro;
- 29) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 30) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 31) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti in scadenza o già scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di importo inferiore a 200.000,00 euro;
- 32) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale di importo inferiore a 200.000,00 euro;

Con riferimento alle forniture ed ai servizi di cui ai precedenti punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32 i limiti di importi saranno automaticamente adeguati alle soglie, così come determinate ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20 e s.m.i. relativamente al ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a. per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 4 **Divieto di frazionamento**

Ai sensi del comma 13 dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, aventi carattere di unitarietà, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente provvedimento di spese in economia, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 5

Organi responsabili

- 1) L'affidamento di forniture di beni e servizi e lavori in economia è disposto dal dirigente responsabile della spesa.
- 2) Per ogni acquisizione in economia si provvederà attraverso un responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 nonché ai sensi dell'art. 125, comma 2, e dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., incaricato dal dirigente responsabile della spesa. In mancanza del predetto incarico il responsabile unico del procedimento si identifica nel dirigente responsabile della spesa.
- 3) Il dirigente responsabile della spesa può autorizzare il consegnatario allo svolgimento delle procedure per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in economia per le minute spese d'ufficio entro i limiti di importo predeterminati ed in ogni caso non superiori a euro 5.000,00 (oltre I.V.A.) ovvero in casi d'urgenza.
- 4) Il consegnatario che sia stato autorizzato a svolgere le procedure per l'affidamento di beni, servizi e lavori in economia assume a tutti gli effetti la figura del responsabile del procedimento di cui al precedente comma 2.
- 5) L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del dirigente responsabile della spesa deve indicare:
 - a) l'esigenza da soddisfare;
 - b) i motivi per cui è adottata la procedura in economia;
 - c) in quale tipologia di spesa, prevista nel presente provvedimento, rientri l'acquisizione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - e) l'importo presunto della spesa;
 - f) il capitolo di imputazione;
 - g) la dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4;
 - h) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3.

Art. 6

Individuazione di lavori in economia

- Sono eseguibili in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i seguenti lavori:
- a) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adattamento degli immobili concessi in uso o presi in affitto con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti e reti informatiche;
 - c) interventi non programmabili per la sicurezza nonché quelli destinati a scongiurare situazione di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
 - d) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di gara;
 - e) lavori necessari per l'esecuzione di progetti finanziati con fondi propri o comunitari;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad € 200.000,00.

Art. 7

Pubblicità e comunicazioni

1) Le procedure di acquisizione e di esecuzione dei lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previste dagli art. 122 e 124 del Codice dei contratti pubblici.

2) Ogni acquisizione ed ogni intervento deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, se richiesto, devono essere registrate nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP/CUP)", con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

3) Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a € 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web del Consorzio Universitario, ai sensi degli art. 173, comma 2 e 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice.

Art. 8

Procedura per l'esecuzione delle acquisizioni in economia

1) L'acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia è effettuata in via ordinaria sulla base di un progetto che individua l'esigenza da soddisfare, l'importo stimato o presunto, nonché il nominativo del responsabile del procedimento incaricato, corredato altresì da capitolato speciale d'appalto o d'oneri, elaborati dagli uffici preposti, ovvero sulla base di preventive indagini di mercato idoneamente documentate (siti web, richieste informali ad almeno n. 5 operatori economici, etc.).

2) Per la determinazione degli importi presunti della spesa da porre a base di gara si fa riferimento a listini e prezzi ufficiali ovvero si ricorre ai prezzi stabiliti da Consip per oggetti corrispondenti a quelli da acquistare.

3) L'acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia per importi pari o superiori a 40.000,00 euro e fino alla soglia di cui agli art. 3 e 6 con esclusione dell'I.V.A. è effettuata tramite cottimo fiduciario mediante affidamento ad operatori economici. La scelta del soggetto affidatario, presso cui effettuare l'acquisizione, deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, individuati tra quelli inseriti nell'albo unico dei fornitori di beni e di prestatori di servizi, istituito presso l'Ente, distinto per categorie.

4) E' consentito il ricorso ad imprese non inserite al predetto albo, previo accertamento dei requisiti necessari, quando per la categoria richiesta per i beni e i servizi o per le caratteristiche tecniche dei lavori, non risultano imprese iscritte o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purchè tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio, ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 04/04/2002 n. 101 e s.m.i. (Mercato elettronico).

5) Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento qualora l'importo complessivo presunto è inferiore a 40.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A., ovvero nel caso di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di privativa in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche e di mercato, fermo restando la negoziazione dell'offerta direttamente con l'operatore economico; qualora, tuttavia, per l'acquisizione dei suddetti beni ci si rivolge a ditte che commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni di cui al precedente comma 4.

6) L'acquisizione di prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura nonché relative ad attività di studio, rilievi ed indagini connesse, il cui importo stimato sia inferiore a 20.000,00

euro I.V.A. esclusa, può essere effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., dall'art. 267 comma 10 del relativo regolamento di esecuzione nonché dall'art. 12 della l.r. n.12/2011.

7) Per gli importi pari o superiori a 20.000,00 euro ed inferiori a 100.000,00 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

8) Per l'affidamento di incarichi di cui ai precedenti commi 6 e 7 si farà ricorso all'alla long list di esperti istituita presso il Consorzio ovvero all'Albo unico regionale, istituito ai sensi dell'art. 12 del L.r. 12/2011, ovvero a procedure comparative.

9) La richiesta dei preventivi/offerte, che possono essere corredate da capitolati speciali d'appalto o da appositi disciplinari, da inoltrare agli operatori economici mediante lettera o con altro mezzo (telefax, posta elettronica) deve riportare:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche;

c) le qualità e le modalità di esecuzione evidenziando la possibilità di affidamento e/o la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

d) le eventuali garanzie richieste;

e) i criteri di scelta del contraente;

f) il prezzo complessivo, i prezzi unitari e le quantità delle singole voci che compongono la spesa;

g) modalità di gara ed aggiudicazione (prezzo più basso ovvero offerta economicamente più vantaggiosa);

h) in caso di procedura di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la richiesta di offerta deve precisare gli elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. Gli elementi di valutazione devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della fornitura o prestazioni richieste, ed a titolo esemplificativo sono: la qualità; il pregio tecnico; le caratteristiche funzionali ed estetiche; le caratteristiche ambientali; il costo di gestione e manutenzione; gli elementi migliorativi dell'offerta; il servizio di assistenza tecnica successivo alla vendita; il termine di consegna o di esecuzione; l'impegno sul reperimento e montaggio dei pezzi di ricambio;

i) le modalità di pagamento;

j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o servizi da espletare, e all'esecuzione dei lavori;

k) la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di procedere alla rescissione del rapporto negoziale, mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta venga meno alle obbligazioni assunte;

l) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;

m) il termine massimo di ricevimento delle offerte, normalmente non inferiore a giorni 10 dalla data di invio della lettera d'invito;

n) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione.

o) il codice identificativo di gara "CIG" rilasciato dal sistema informativo di monitoraggio della Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP", rilasciato dal sistema MIP/CUP.

10) La lettera d'invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) ove necessari.

11) Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000,00 euro nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso si può prevedere nella lettera d'invito, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 così come previsto dal comma 8 dell'art.124 del medesimo decreto. Tale facoltà non è esercitabile quando il numero di offerte è inferiore a 10.

12) I preventivi sono, di norma, esaminati da una commissione all'uopo nominata dalla stazione appaltante ed è composta da tre componenti di cui uno dirigente che la presiede e da due unità individuati in relazione alla natura dei beni, servizi e lavori da acquisire. La commissione redige e sottoscrive il verbale di gara, individuando l'operatore economico a cui è aggiudicata l'acquisizione e nei casi previsti dall'art. 4 della legge regionale n.12/2011, la stazione appaltante effettua le dovute comunicazioni al Dipartimento Regionale Tecnico secondo le modalità previste nel medesimo articolo. I preventivi inerenti alle procedure di importo non superiore ai 20.000,00 euro, possono essere esaminati dal RUP e trasmessi al Dirigente per l'approvazione.

13) Sulla base delle risultanze della gara informale riportate nel predetto verbale, si emette apposito atto dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e servizi, che sarà perfezionato:

a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000,00 euro con esclusione dell'I.V.A.;

b) mediante atto negoziale negli altri casi.

14) I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;

d) gli estremi contabili (capitolo);

e) la forma di pagamento;

f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore;

h) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura.

15) Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per iscritto all'Amministrazione la propria accettazione.

16) Nel caso dei lavori si procede mediante atto negoziale.

Art. 9

Verifica della fornitura dei beni e della prestazione dei servizi- pagamenti

1) La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi sono soggetti, entro 20 giorni dall'acquisizione, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento ovvero da parte del direttore di esecuzione ove nominato.

2) Il responsabile del procedimento e/o il consegnatario hanno l'obbligo della verifica di rispondenza del bene e/o del servizio alla consegna e in corso d'opera.

3) Il consegnatario provvede altresì all'immediata presa in carico della fornitura e, ove prescritta, alla successiva inventariazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

4) Nel caso di fornitura di beni, il Dirigente competente responsabile della spesa, qualora necessario in dipendenza delle caratteristiche intrinseche e funzionali dei beni oggetto della fornitura, determinerà, contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 5 dell'art. 5, se gli stessi dovranno essere sottoposti a collaudo o ad attestazione di regolare fornitura.

5) Il collaudo è eseguito da apposita commissione. Compatibilmente alla disponibilità di organico in servizio presso l'Ente, il collaudo è effettuato da personale che non abbia partecipato al procedimento di acquisizione dei beni.

6) Le fatture relative all'acquisizione dei beni e dei servizi non potranno essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile della spesa previo collaudo o verifica di regolare esecuzione, nonché l'avvenuta inventariazione ove prevista, nel rispetto delle altre norme di contratto; e nel caso di spesa delegata il visto di liquidazione dovrà essere apposto sulle fatture dal funzionario delegato alla relativa spesa.

7) I pagamenti sono disposti dal dirigente responsabile della spesa entro sessanta giorni dalla data del collaudo o della verifica di regolare esecuzione, previo accertamento della regolarità contributiva e laddove previsto, fiscale.

Art. 10

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

Per i lavori effettuati mediante cottimo fino a € 40.000,00, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato, il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

Art. 11

Collaudo dei lavori in economia

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Art. 12

Garanzie

Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A..

Art. 13

Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o delle forniture dei beni e servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa (inadempiente), salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel testo del D.lgs. n. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla l.r. 12/2011 ed alle disposizioni contenute nelle leggi di contabilità di Stato.

Art. 15
Disposizioni abrogate

E' abrogato ogni altro regolamento pertinente la materia, precedentemente adottato dal Consorzio Universitario.

Art. 16
Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet www.consunipa.it

Il Presidente